



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare AIA del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame AIA del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e che il citato decreto ministeriale AIA del 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto;

**VISTO** il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" che dispone, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che stabilisce che "In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi



ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi tecnici”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto” ed in particolare, l’articolo 2, comma 4, dello stesso che stabilisce che “Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/13 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61”;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell’autorizzazione integrata ambientale;



*Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

ROMA 2015 - IPZS SPA - [2]5[19]U[X]C[10]D[9]8[1]

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella GU n. 229 del 30 settembre 2017, che stabilisce che: "I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023";

**VISTO**, in particolare, il punto 5 della prescrizione n. 4-UA7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, che prevede che: "Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario".

**VISTA** l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota n. Dir. 527 del 14/09/2018 (20682/DVA del 14/09/2018) per l'attivazione della Conferenza di Servizi ai fini delle determinazioni in merito alla modifica del progetto di confinamento del parco Loppa in attuazione delle prescrizioni n.4 (parco loppa) e n. 6 (chiusura completa nastri trasportatori) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017;

**VISTA** la nota Dir. 541 del 25/09/2018 (21626/DVA del 27/09/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha fornito riscontro alla nota 21191/DVA del 21/09/2018, indicando gli eventuali enti coinvolti, nonché precisando gli aspetti interessati dalla modifica, come di seguito riportati:

- "per la prescrizione n. 4, il progetto preliminare, riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA, era finalizzato essenzialmente a descrivere la tipologia di intervento proposto e pertanto rappresentava un'ipotesi di massima (estensione su un'area corrispondente a quattro cumuli, che coincideva col progetto di copertura) senza voler indicare il dettaglio delle aree interessate. Tale dettaglio, oggi disponibile, è descritto nel progetto che è stato allegato alla nota n. Dir. 527 del 14/09/2018 di richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi, e che precisa l'estensione dell'area di interesse (otto cumuli)";
- "per la prescrizione n. 6, la modifica progettuale richiesta è rappresentata dalla chiusura dei nastri relativi al parco loppa solo nel percorso esterno alla zona di perimetrazione con reti frangivento, mentre la quota parte dei nastri all'interno della rete frangivento, in ombra ai cumuli di stoccaggio, non sarà soggetta a ulteriori interventi, in applicazione di quanto previsto al punto 3 della prescrizione n. 6 nell' Allegato I del DPCM 29/09/2017. L'equivalenza della misura di contenimento è dettagliata nello studio modellistico redatto dalla società ERM, trasmesso in allegato alla suddetta nota DIR 527 del 14/09/2018".



*Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

ROMA, 2015 - IP.ZA.9.AA [2][5][5][2][U][X][C][0][0][9][18]

**VISTA** la nota n. 25550/DVA del 13/11/2018 con cui la Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha preso atto della comunicazione del 25/10/2018, acquisita in data 5/11/2018 al n. 24828/DVA, di subentro di ArcelorMittal Italia S.p.A. nella titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale a far data dal 1 novembre 2018;

**VISTO** il verbale, sottoscritto in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 26423/DVA del 22/11/2018, della prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 21 novembre 2018;

**VISTA** la nota Dir. 78/2018 del 11/12/2018 (28081/DVA del 12/12/2018) con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha fornito riscontro al verbale della seduta del 21 novembre 2018 della Conferenza di Servizi;

**VISTO** il verbale, sottoscritto in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 1768/DVA del 25/01/2019, della seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 22 gennaio 2019;

**VISTA** la nota Dir. 59/2019 del 31/01/2019 (2365/DVA del 31/01/2019) con cui ArcelorMittal Italia S.p.A. ha fornito riscontro al verbale della seduta del 22 gennaio 2019 della Conferenza di Servizi;

**VISTO** il verbale, sottoscritto in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 3153/DVA del 08/02/2019, della terza riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che ha avuto luogo in data 6 febbraio 2018;

## DECRETA

### Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, si intendono acquisiti in senso favorevole tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti e di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per l'attuazione del progetto di confinamento del parco Loppa in attuazione delle prescrizioni n.4-UA7 (confinamento Parco loppa) e n. 6 (chiusura nastri trasportatori) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, di ArcelorMittal Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Brenta, n. 27/29 - 20139 Milano.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

POMA 2015 - LPZS S.p.A. [2][1][5][1][9][U][X][C][I][0][1][9][1][8]

## Articolo 2

(ID 90/9693 - Prescrizione n.4-UA7 parco loppa e n. 6 chiusura completa nastri trasportatori)

1. L'intervento di confinamento del Parco Loppa deve essere realizzato, entro il 30 aprile 2022, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, tenendo conto delle modifiche previste nel progetto allegato alla nota n. Dir. 527 del 14/09/2018, come integrato con le note n. Dir. 78/2018 del 11/12/2018 e Dir. 59/2019 del 31/01/2019, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) in conformità al punto 6 della prescrizione 4-UA7 del DPCM del 29/9/2017, il Gestore, entro tre mesi dalla realizzazione dell'intervento per il Parco Loppa, deve concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e manutenzione della rete;
  - b) il Gestore, entro tre mesi dalla realizzazione dell'intervento per il Parco Loppa, deve concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la rimozione quotidiana e pulizia delle aree sottoposte all'accumulo di polveri e prospicienti il parco stesso, con particolare riferimento all'area a sud-est del parco;
  - c) il Gestore, entro il 31 maggio 2020, ossia il termine stabilito dai DPCM del 29/9/2017 per la conclusione dell'intervento di copertura dei nastri trasportatori (prescrizione n. 6), deve realizzare una copertura, su quattro lati, del nastro sulla macchina *trailer* di circa 40 m;
  - d) il Gestore entro il 31 maggio 2020, ossia il termine stabilito dal DPCM del 29/9/2017 per la conclusione dell'intervento di copertura dei nastri trasportatori (prescrizione n. 6), deve realizzare una copertura, per quanto tecnicamente possibile, anche parziale, del nastro sulla macchina *stacker*;
  - e) il Gestore, entro il 30 aprile 2022, deve realizzare un sistema di bagnatura fisso che, a livello precauzionale, sia attivato in occasione dei *wind days*, con modalità da concordare con l'Autorità di controllo.

## Articolo 3


(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2.

Roma,

Sergio Costa



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare